



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai Gestori/Rappresentanti legali delle scuole paritarie
e non paritarie della Regione PUGLIA

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR Puglia

LORO SEDI

Al Sito Web USR Puglia

OGGETTO: *Disposizioni per la presentazione delle domande, per l'anno scolastico 2024/2025:*

a) di riconoscimento dello status di parità scolastica;

b) di attivazione, nelle scuole già riconosciute paritarie, di:

- *nuove sezioni di scuole dell'infanzia;*
- *nuovi classi/corsi di scuole primarie e secondarie di I e II grado;*
- *classi collaterali di istituti di istruzione secondaria di II grado.*

Con la presente si impartiscono istruzioni in ordine alla presentazione delle domande di riconoscimento della parità scolastica ed all'attivazione, nelle scuole già riconosciute paritarie, di nuovi corsi e/o di nuove classi/sezioni a decorrere dall'.

I Gestori di più scuole, sia persone fisiche che giuridiche, faranno pervenire comunicazioni distinte per ciascuna istituzione scolastica (una per ogni codice meccanografico).

1. ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA

Il riconoscimento dello stato giuridico di parità scolastica può essere richiesto **soltanto** per scuole che corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione e presentino i requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della Legge 10 marzo 2000 n. 62.

La domanda di riconoscimento della parità può essere inoltrata dalle scuole:

- a) già funzionanti come scuole non paritarie;
- b) di nuova istituzione.

Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato **con corsi completi** o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso. Ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta a singole classi.



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

I soggetti gestori, che intendono presentare richiesta di **riconoscimento della parità scolastica**, potranno produrre la relativa istanza entro il termine del **31 marzo 2024** (ex DD.MM. nn. 267/07 e 83/08), **tramite raccomandata con ricevuta di ritorno** (fa fede la data del timbro postale) **ovvero** - per gli Enti dotati di firma digitale e di casella di **posta elettronica certificata** – presentando l'istanza e la relativa documentazione tramite invio alla seguente casella di posta elettronica dell'Ufficio Scolastico Regionale la Puglia: drpu@postacert.istruzione.it.

Il **Gestore** persona fisica o il **Legale Rappresentante** di Ente Pubblico o Privato, **dovrà documentare** il possesso dei requisiti previsti dall'**art. 353 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297** (richiamato all'art. 1, punto 3, del citato D.M. n. 267/07) e, in particolare:

- essere cittadino italiano (a tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- aver compiuto il 30° (*trentesimo*) anno di età;
- essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

La richiesta dovrà recare la **firma originale**, per **esteso** e chiaramente **leggibile**, del Gestore, se persona fisica, o del Legale Rappresentante dell'Ente Pubblico o Privato, accompagnata dal timbro dell'Ente stesso chiaramente leggibile.

Per facilitare la compilazione delle richieste di riconoscimento della parità scolastica si allega alla presente nota un **FAC-SIMILE** di domanda, unitamente all'**elenco dei documenti** che dovranno essere prodotti a corredo della stessa.

Tutta la restante documentazione - senza eccezioni - dovrà essere trasmessa contestualmente all'istanza. **Le istanze corredate da documentazione incompleta non saranno prese in considerazione.**

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado, si evidenzia che, a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 52 del 05.03.2013, concernente il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad **indirizzo sportivo** del sistema dei licei, i gestori/rappresentanti legali di licei scientifici che intendano avviare detto indirizzo di studio, ovvero trasformare il liceo scientifico –LI02 – attualmente funzionante, in **Liceo scientifico – Sezione ad indirizzo sportivo-**, con l'attivazione della sola classe 1[^], debbono produrre la relativa richiesta, entro il predetto termine del **31.03.2024**.

A corredo di detta richiesta dovrà essere inviata copia autenticata di apposita convenzione stipulata con il Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché la documentazione attestante la disponibilità di idonei impianti ed attrezzature ginnico-sportive.

Per quanto riguarda, invece, le istanze finalizzate al riconoscimento della parità a **Licei Musicali e Coreutici**, oltre alle condizioni previste dal DPR n.89 del 15.03.2010, dovrà essere documentata la stipula di apposita convenzione con i Conservatori di Musica o con l'Accademia di Danza, per l'organizzazione delle prove di selezione degli aspiranti allievi, per il riconoscimento delle professionalità dei docenti, nonché per la supervisione delle aule speciali e laboratori specialistici e per la qualità complessiva della formazione musicale e coreutica.



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

2. ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI/CLASSI O NUOVI CORSI IN SCUOLE GIA' RICONOSCIUTE PARITARIE.

Si evidenzia, preliminarmente, che a norma della [nota ministeriale prot. 40055 del 12 dicembre 2023](#), il termine di scadenza per le **iscrizioni** alle scuole dell'infanzia, alle classi delle **scuole del primo ciclo**, alle classi delle **scuole del secondo ciclo**, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema "Iscrizioni on line" su base volontaria, è stato fissato al **10 febbraio 2024**.

Anche le scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, sono tenute all'osservanza delle disposizioni che annualmente il M.I. emana in relazione ai termini per le iscrizioni, per il passaggio dal primo al secondo ciclo e per il nulla-osta al trasferimento degli studenti in corso d'anno (giusta par. 7.3 D.M. n. 83/2008).

Acquisite, pertanto, le domande di nuove iscrizioni entro il termine previsto, i Gestori/Rappresentanti legali delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno presentare richiesta, secondo quanto previsto dai precitati DD.MM. n. 267/07 e n. 83/08:

- attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
- attivazione di nuovi corsi completi o a partire dalla prima classe, per le scuole primarie e secondarie di I e II grado;
- **in via eccezionale**, sdoppiamento di classi iniziali e intermedie (parag. 4.7 D.M. n. 83/2008),
- **in via eccezionale** attivazione, presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado di classi quinte collaterali (parag. 4.8 D.M. n. 83/2008).

2.a - ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA.

I Gestori/Rappresentanti legali che intendono avviare **nuove sezioni per l'a. s. 2024/2025**, dovranno farne richiesta a questo Ufficio Scolastico Regionale, **entro il 31 marzo 2024 ovvero eccezionalmente e per comprovati motivi, entro il 20 luglio 2024**.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione attestante:

- a) la presenza di **locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i** (perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova sezione - pianta planimetrica con indicazione d'uso dei singoli locali - copia conforme del certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula). Qualora l'attivazione della nuova sezione dovesse prevedere **l'ampliamento della sede scolastica**, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria e l'agibilità ad uso scolastico della sede in relazione al nuovo assetto della struttura. Nel caso fosse previsto il **servizio di mensa**, con preparazione dei pasti direttamente nella sede, dovrà essere prodotta l'autorizzazione igienico-sanitaria



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

rilasciata dal competente Comune (DPR n. 327/80 e s.m.i.);

- b) il **certificato di prevenzione incendi** ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità (vedasi allegato);
- c) il **documento di valutazione dei rischi**;
- d) l'**elenco nominativo dei bambini** completo della data e luogo di nascita, datato e sottoscritto;
- e) l'**elenco dei docenti**, completo dei dati anagrafici e del titolo di studio e di abilitazione posseduti con l'indicazione della data e del luogo di conseguimento e, relativamente a quest'ultima, della procedura attraverso la quale è stata conseguita.

2.b – ATTIVAZIONE DI NUOVI CORSI COMPLETI O A PARTIRE DALLE CLASSI PRIME IN PREVISIONE DELL'ATTIVAZIONE DI UN CORSO COMPLETO.

Le scuole paritarie **primarie e secondarie di I e II grado** che intendono avviare **nuovi corsi completi o nuove prime classi**, in previsione dell'attivazione di un corso completo, presenteranno apposita richiesta a questo Ufficio Scolastico Regionale, **entro il 31.03.2024**.

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione attestante:

- a) la **presenza di locali idonei** ad accogliere la/le nuova/e classe/i (perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe o il nuovo corso - pianta planimetrica con indicazione d'uso dei singoli locali - copia conforme del certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula - certificato prevenzione incendio ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità). Qualora l'attivazione del nuovo corso dovesse comportare un **ampliamento della sede scolastica**, non certificato dalle autorità competenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria e l'agibilità ad uso scolastico della sede in relazione al nuovo assetto della struttura.
- b) il **certificato di prevenzione incendi** ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità (vedasi allegato);
- c) l'**elenco nominativo degli alunni iscritti** con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito;
- d) l'**elenco nominativo dei docenti** completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento.

Costituisce nuova parità, da richiedere entro il 31 marzo, e non attivazione di nuova sezione, l'istituzione di sezioni aventi **sede in locali differenti da quelli dove è già in funzione una scuola paritaria**, anche se ubicati nello stesso comune e ciò ancorché facenti capo allo stesso



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

ente gestore.

2.c – ATTIVAZIONE CLASSI INIZIALI E INTERMEDIE PER SDOPPIAMENTO.

L'evenienza di cui al presente comma deve intendersi come eccezionale e, comunque, non può dare luogo a corsi ampiamente incompleti o frammentati (comma 4.7 del D.M. 10 ottobre 2008 n. 83). Pertanto, non saranno autorizzate classi collaterali nelle scuole che nei due anni scolastici precedenti (2022/23 e 2023/24) non hanno attivato più di una classe.

Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni.

Le scuole **primarie e secondarie di I e di II grado paritarie** che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno chiedere a questo Ufficio, **entro 31 marzo 2024 ovvero, eccezionalmente e per comprovati motivi, entro il 20 luglio 2024** l'autorizzazione allo **sdoppiamento** di classi iniziali o intermedie.

Non saranno accolte richieste presentate oltre tale termine, scaduto il quale, i Gestori/Rappresentanti legali potranno accogliere iscrizioni **soltanto fino al completamento delle classi esistenti**, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato.

Le richieste, complete **delle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni**, dovranno essere corredate dalla documentazione attestante:

- a) la presenza di **locali idonei** ad accogliere la/le nuova/e classe/i (perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe - pianta planimetrica con indicazione d'uso dei singoli locali - copia conforme del certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula). Qualora l'attivazione del nuovo corso dovesse comportare un **ampliamento della sede scolastica**, non certificato dalle autorità competenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria e l'agibilità ad uso scolastico della sede in relazione al nuovo assetto della struttura.
- b) il **certificato di prevenzione incendi** ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità (vedasi allegato);
- c) **l'elenco nominativo degli alunni iscritti** con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto, della scuola ove lo stesso è stato conseguito e la data di conseguimento;
- d) **l'elenco nominativo dei docenti**, completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento affidata.



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

2.d – ATTIVAZIONE DI CLASSI QUINTE COLLATERALI IN SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO.

I Gestori di **scuole secondarie di II grado paritarie** che, a causa dell'impossibilità di inserire nelle classi esistenti neoiscritti, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale (nel limite di una sola per istituto), possono presentare apposita istanza a questo Ufficio Scolastico regionale - Direzione Generale (punto 4.8 D.M. n. 83/2008) **entro il 31 marzo ovvero eccezionalmente e per comprovati motivi entro il 20 luglio 2024.**

Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine suindicato, scaduto il quale i Gestori/Rappresentanti legali potranno accogliere iscrizioni **soltanto** fino al completamento delle classi esistenti, **non potendosi costituire classi collaterali ad anno scolastico iniziato.**

Si rammenta in proposito che le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come **impreviste evenienze**, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale. La Legge n. 62/2000 sancisce infatti il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe. Coerentemente, il numero di classi quinte collaterali non può essere superiore all'unità; altrimenti, oltre a essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi. In riferimento agli esami di idoneità, si rappresenta che questi, ovunque sostenuti, costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento. La **C.M. n. 31 del 18 marzo 2003** precisa, infine, che il numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità non può essere superiore a quello che consente di saturare le classi già funzionanti in regime di parità.

Le richieste, complete di **adeguate e congrue motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni**, dovranno essere corredate dalla documentazione attestante:

- a) la presenza di **locali idonei** ad accogliere la/le nuova/e classe/i (perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe - pianta planimetrica con indicazione d'uso dei singoli locali - copia conforme del certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula). Qualora l'attivazione del nuovo corso dovesse comportare un **ampliamento della sede scolastica**, non certificato dalle autorità competenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria e l'agibilità ad uso scolastico della sede in relazione al nuovo assetto della struttura.
- b) il **certificato di prevenzione incendi** ovvero SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità (vedasi allegato);
- c) l'**elenco nominativo degli alunni iscritti alla classe quinta** con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto, della scuola ove lo stesso è stato conseguito e la data di conseguimento;



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

- d) in presenza di nuovi **docenti assunti**, l'**elenco nominativo** degli stessi, completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduta e della materia di insegnamento affidata.

È fatto assoluto divieto ai gestori di attivare nuove sezioni/classi, nuovi corsi, classi per sdoppiamento e classi quinte collaterali **senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto autorizzativo** da parte di questo Ufficio. Pertanto, **in mancanza della notifica dell'autorizzazione**, prima dell'inizio delle attività didattiche, **l'istanza è da considerarsi rigettata**.

Posto quanto sopra, le classi collaterali ed i nuovi corsi e classi per sdoppiamento dovranno essere attivate nella stessa sede della scuola e l'orario scolastico dovrà necessariamente coincidere con l'orario del corso base (ex pluribus: TAR Sicilia, sez. Palermo II, sentenza n. 02444/12 reg. prov. coll.).

Pertanto, costituisce nuova parità, da richiedere entro il 31 marzo, e non attivazione di nuovo corso, l'istituzione di sezioni/corsi aventi **sede in locali differenti da quelli dove è già in funzione la scuola paritaria** oppure **orario scolastico diverso da quello del corso "base" già autorizzato**.

Si confida in una puntuale osservanza di quanto sopra riportato.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva